

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione emessa il 10 febbraio 2005 dalla prima Commissione di ricorso dell'UAMI;
2. condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:	CORUS UK Limited
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «GALVALLOY» — domanda n. 796.557 depositata per prodotti della classe 6 (lamiere e laminati d'acciaio)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio denominativo nazionale «GALVALLIA» per prodotti della classe 6 (lamiere e laminati d'acciaio)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rifiuto di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi di ricorso:	Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pagg. 1-36).

Ricorso della sig.ra Viviane Le Maire contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2005

(Causa T-191/05)

(2005/C 182/77)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 maggio 2005, la sig.ra Viviane Le Maire, residente a Evere (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto

dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione implicita 5 settembre 2004, con cui la Commissione ha negato alla ricorrente la concessione delle indennità giornaliere a seguito della sua entrata in servizio;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento si oppone al rifiuto dell'APN di accordarle le indennità giornaliere previste all'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto. Risulta dai documenti allegati al ricorso che tale rifiuto sarebbe motivato dal fatto che il periodo di 120 giorni di cui al n. 2, lett. a), di questa disposizione sarebbe stato superato nel caso di specie.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce:

- la violazione dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, nelle versioni di questo testo precedenti e successive al 1° maggio 2004, in quanto l'amministrazione le avrebbe opposto talune esigenze non previste da questa disposizione,
- la violazione dei principi di buona amministrazione, di divieto di arbitrarietà e di abuso di potere, esigendo dalla ricorrente che la ricorrente fornisca la prova della locazione di una casa,
- la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti,
- la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione,
- la violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2005

(Causa T-198/05)

(2005/C 182/78)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 maggio 2005 la Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.